



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1349 DEL 29/04/2026

SETTORE 2 LEGALE APPALTI CONTRATTI

SERVIZIO 2.3 LEGALE

OGGETTO:	ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. F. C., AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/06.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Carabinieri Forestale Liguria - Nucleo di Ventimiglia con verbale n. 4/25 del 13.02.2025 contestava al Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...], la violazione di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, punita dall'art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, con sanzione amministrativa da un minimo di Euro 2.070,00 ad un massimo di Euro 12.400,00;
- i verbalizzanti verificavano che all'interno dei locali utilizzati quali officina meccanica, ubicati nel piano seminterrato del fabbricato sito in C.so Limone Piemonte n. 41 - Ventimiglia (IM) -catastalmente censito al Fg. 62 - Part. 596- era presente un ingente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, riconducibili all'attività condotta all'interno dei locali (veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, plastiche, metalli, olii esausti);
- il trasgressore non era in grado di mostrare la prevista iscrizione presso la Camera di Commercio per esercitare l'attività di autoriparatore ed il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti, per cui i Carabinieri comminavano il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 4.133,33;
- detto verbale è stato regolarmente notificato;
- il contravventore non si è avvalso nel termine di legge della facoltà di estinzione della violazione di che trattasi a norma dell'art. 5 della L.R. n. 45 del 2.12.1982 ma -tramite il proprio legale di fiducia, presso il quale ha eletto domicilio- ha fatto pervenire scritti difensivi con richiesta di audizione, acquisiti agli atti con prot. n. 0006970 del 12.03.2025;

Rilevato che in sede di audizione -tenutasi in data 06.10.2025- il contravventore, dopo aver spiegato i fatti e le proprie ragioni, ha chiesto l'archiviazione della sanzione comminata;

Vista la nota prot. PEC n. 0027950 del 22.10.2025 con la quale la Regione Carabinieri Forestale Liguria - Nucleo di Ventimiglia ha esaurientemente chiarito le ragioni che hanno portato alla redazione del verbale di che trattasi riportando, tra l'altro, quanto segue: "... *OMISSIS ... All'interno dei locali in uso a [OMISSIS...] veniva riscontrata la presenza di attrezzatura professionale per esercitare le diverse attività di mecatronica e gommista, tra cui: ponte sollevatore, macchina smonta gomme, compressori ... inoltre erano presenti numerosi motoveicoli ed autoveicoli ... Il [OMISSIS...], a dimostrazione del fatto che tutti i veicoli presenti fossero di sua proprietà e che si diletta a riparare i veicoli come hobby, consegnava della documentazione, della quale veniva estratta copia ... OMISSIS ... Considerato il grande quantitativo di veicoli e di materiali presenti all'interno dei locali, la presenza di attrezzature professionali per l'esercizio dell'attività di autoriparatore ... non era*

possibile ritenere che l'attività condotta dal Sig. [OMISSIS...] si trattasse di una mera attività hobbistica bensì risultava che il [OMISSIS...] fosse titolare ed esercitasse attività di fatto imprenditoriale/artigianale di autoriparatore, anche se non registrata e sconosciuta al fisco ... OMISSIS ... La documentazione integrativa prodotta dall'Avv. Esposito come prova attestante l'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti è da considerarsi inidonea a tale scopo in quanto, non riportando alcuni dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di settore, tra i quali l'indicazione dell'effettiva provenienza del materiale conferito, la corrispondenza con il produttore originario, la corretta individuazione della tipologia di rifiuto (codice EER), non assolve gli obblighi di tracciabilità e responsabilità di cui agli artt. 188 e 188 bis del D.Lgs. n. 152/06 ... Inoltre la documentazione presentata certificherebbe l'avvenuto trasporto da parte del Sig. [OMISSIS...] di rifiuti, anche pericolosi, in assenza della prevista iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali oltre al limite giornaliero dei 30 kg. di rifiuti pericolosi disposta per le società eventualmente iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo, per di più trasportati verso altro Stato, di fatto provando spedizioni non autorizzate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in violazione dell'art. 259 D.Lgs. n. 152/06. Pertanto, la documentazione prodotta non prova il corretto avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ma, al contrario, dimostra la sussistenza di una condotta antigiuridica perpetrata dal Sig. [OMISSIS...].

Alla luce di quanto sopra riportato, la memoria difensiva de quo è da ritenersi inammissibile per la sua evidente infondatezza, in quanto all'interno dei locali in uso al [OMISSIS...] venivano rinvenuti numerosi veicoli, molti dei quali in corso di riparazione e/o dismessi e la maggior parte risultati essere di proprietà di terze persone ... OMISSIS ... elementi incompatibili con un'attività saltuaria e hobbistica, bensì risultano più adeguatamente idonei a comprovare l'illecito esercizio di attività individuale imprenditoriale/artigianale gestita dal [OMISSIS...], di autoriparazione di veicoli a motore appartenenti a terze persone o, come documentalmente provato, destinati alla vendita, anche a favore di concessionarie attive nel settore di rivendita di auto/moto usate ...

Con ordinanza n. 2025/562, la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto fondato il verbale di contestazione n. 64/4-2025 del 13.02.2025 dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, reputando il Sig. [OMISSIS...] colpevole di esercitare attività di autoriparatore in assenza della prevista iscrizione ed autorizzazione ...”;

Visti gli atti, terminata l'istruttoria -alla luce della documentazione depositata dal trasgressore e delle circostanziate controdeduzioni espresse dall'organo accertatore - si considera fondato l'accertamento della violazione di cui al succitato verbale;

Ritenuto pertanto -anche ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/81- di confermare la sanzione di cui all'art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 applicando l'importo in misura ridotta, così come previsto dall'organo accertatore in sede di verbale n. 4/25, corrispondente ad Euro 4.133,33;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 s.m.i;

Visti:

- la Legge n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;
- l'art. 8 della L.R. n. 45/82 “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati”;
- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 03.03.2025 nonché il Regolamento sull'assetto della dirigenza approvato dalla G.P. con deliberazione n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29.11.2022;

DETERMINA

in **Euro 4.133,33** la somma dovuta - quale sanzione amministrativa pecuniaria - per le infrazioni sopra specificate;

ORDINA E INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] -il quale ha eletto domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Luca Esposito di Ventimiglia- di provvedere al pagamento della somma di **Euro 4.135,33 comprensiva delle spese di notifica**;

COMUNICA

- che il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione tramite PagoPA come indicato sul portale dell'Ente all'indirizzo www.provincia.imperia.it/pagoPA selezionando "Sanzioni ambientali" e compilando tutti i dati richiesti oppure mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a "Provincia di Imperia" - n. conto: 000049657800 - presso BPER Banca - filiale di Imperia Via G. Berio, 2 - 18100 Imperia - IBAN: IT16K0538710502000049657800, specificando in causale il numero di provvedimento e la norma violata, con l'avviso che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione forzata a norma del T.U. 14/04/1910 n. 639 e successive modifiche;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione, nelle forme di Legge, davanti al TRIBUNALE del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 22 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente

MANOLO CROCETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005